

Bruxelles, 14 luglio 2016 (OR. en, de)

Fascicolo interistituzionale: 2013/0141 (COD)

10789/1/16 REV 1 ADD 1

CODEC 991 AGRI 384 AGRILEG 104 PHYTOSAN 19

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (prima lettura)
	 Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
	= Dichiarazioni

Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi si astengono sul regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. I Paesi Bassi ritengono che le misure relative al sistema d'importazione di cui al regolamento in questione siano sproporzionate (rispetto ai rischi effettivi).

10789/1/16 REV 1 ADD 1 paz/CAP/bp/S 1
DRI

<u>Dichiarazione della Germania, dell'Austria, della Bulgaria, dell'Ungheria, della Lettonia, dei</u> <u>Paesi Bassi, del Portogallo, della Grecia, della Repubblica ceca, della Svezia, della Danimarca e del Regno Unito</u>

Si rileva che le espressioni *Schadorganismus (harmful organism /*"organismo nocivo") e *Schädling (pest/*"organismo nocivo") figuranti negli atti normativi dell'UE sono tecnicamente sinonimi equivalenti e in tal senso vengono anche utilizzate.

Argomentazione:

Tenuto conto del fatto che in atti normativi esistenti della Commissione e in direttive o regolamenti del Consiglio l'espressione *Schadorganismus (harmful organism /*"organismo nocivo") è utilizzata in modo analogo ed equivalente (cfr. ad esempio direttiva 93/85/CEE del Consiglio, regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, decisione di esecuzione della Commissione 2012/138/UE), occorrerebbe espressamente mettere in evidenza l'equivalenza delle espressioni *pest* e *harmful organism* al fine di fugare possibili incertezze nell'applicazione degli atti normativi dell'UE già esistenti e del nuovo regolamento sulla sanità delle piante.

10789/1/16 REV 1 ADD 1 paz/CAP/bp/S 2
DRI IT